



207/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80656** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla
sig.ra **XX** (c.f. omissis),
rappresentata e difesa dall'avv. Damaso Pattumelli
(c.f. PTTDMS67T17H501T) e dall'avv. Daniele Di Bella
(c.f. DBLDNL79B25H501D),

contro

Inps, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 20 maggio 2026, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Federica

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Sperapani, l'avv. Carla Conte, su delega dell'avv. Damaso Pattumelli e dell'avv. Daniele Di Bella, per la ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli, su delega dell'avv. Andrea Botta, per l'Inps.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 25 marzo 2025 la sig.ra XX, dipendente di Roma Capitale, chiedeva di dichiarare il proprio diritto alla contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 a decorrere dalla data da accertare in sede di giudizio e, per l'effetto, condannare l'Inps a riconoscere il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva fino al limite di cinque anni di contribuzione figurativa.

Essendo affetta da cardiopatia ipertensiva ipercolesterolemico familiarità per cardiopatia ischemica, Classe NYHA II-III, portatrice di loop-recorder, nefrolitiasi, sindrome depressiva endoreattiva grave, OSAS in trattamento con cPAP, tiroidite, spondilodiscoartrosi, sindrome vertiginosa e di essere minorato civile, il 7 febbraio 2020 aveva presentato domanda all'Inps per ottenere

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

i benefici previsti dalla legge in relazione alle minorazioni che sarebbero state riconosciute dalla commissione medica. All'esito degli accertamenti sanitari del 17 ottobre 2024, era stata riconosciuta invalida civile al 67 per cento. Il 3 marzo 2025 aveva presentato la domanda per il riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 e l'Inps in pari data aveva rigettato la domanda.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Tuttavia, a causa della natura e della gravità delle infermità, la ricorrente riteneva di essere portatrice di un danno funzionale di entità tale da legittimare il riconoscimento del diritto di cui al citato art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. Pur essendo il beneficio collegato al diritto e alla misura di un trattamento pensionistico e quindi riconoscibile solo a tali fini, la mancata impugnazione del verbale di invalidità che non riconosceva la percentuale necessaria per la sussistenza del diritto avrebbe reso impossibile il godimento del beneficio stesso al momento del trattamento pensionistico.

2. Con memoria del 20 gennaio 2026 si costituiva in giudizio l'Inps.

In via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del

giudice ordinario, in quanto dall'estratto contributivo e dalla consultazione delle banche dati Inps la ricorrente risultava titolare di contributi non versati alla gestione pubblica.

Nel merito chiedeva di rigettare il ricorso in quanto infondato.

3. All'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2026, con ordinanza n. 24/2026 questa Sezione disponeva il deposito, da parte della ricorrente, di una certificazione dell'ente datore di lavoro, con indicazione della natura e tipologia di rapporto lavorativo in corso e l'attestazione della situazione contributiva.

4. Il 20 marzo 2026 la ricorrente depositava l'attestazione rilasciata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale secondo la quale la sig.ra XX era "stata assunta da Roma Capitale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dal CCNL per la Formazione Professionale, a decorrere dal 01.10.2004". Il 7 maggio 2026 depositava l'attestazione del medesimo Dipartimento relativa alla situazione contributiva, dalla quale risultava che il Comune effettuava "il versamento mensile dei contributi previdenziali al fondo pensioni lavoratori

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dipendenti istituito presso Inps”.

5. All’udienza del 20 maggio 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, specificando ulteriormente quanto dedotto.

All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

2. In via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione sollevata dall’Inps di difetto di giurisdizione di questa Corte, in favore del giudice ordinario, essendo la ricorrente titolare di contributi non versati alla gestione pubblica.

L’eccezione è fondata e deve essere accolta.

Occorre evidenziare che, come affermato dalla costante e consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr., *ex multis*, SS.UU, ord. n. 4854/2021), a norma degli artt. 13 e 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, nonché degli artt. 1 e 151 c.g.c., la Corte dei conti giudica sui ricorsi in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

materia di pensione a carico totale o parziale dello Stato. In questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione. Dunque, i trattamenti in relazione ai quali sussiste la giurisdizione contabile sono quelli posti direttamente a carico del bilancio dello Stato, e che un tempo venivano erogati dalle Direzioni provinciali del Tesoro. Pur essendo oramai l'Inps l'unico ente previdenziale erogatore delle pensioni, la giurisdizione contabile continua a sussistere solo per i citati trattamenti a totale o parziale carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, con riferimento al trattamento pensionistico erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps, trattandosi di fondo totalmente a carico del bilancio dell'Inps e non a carico del bilancio dello Stato, deve escludersi la sussistenza della giurisdizione contabile, con affermazione della giurisdizione ordinaria.

Dalla documentazione prodotta nel presente giudizio risulta che la ricorrente è stata assunta presso il Comune di Roma Capitale con rapporto di lavoro riconducibile al Contratto Collettivo Nazionale di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Lavoro per la Formazione Professionale. Risulta altresì che l'Ente datore di lavoro effettua il versamento mensile dei contributi previdenziali al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) istituito presso l'Inps, dunque ad un fondo riguardante la gestione privata.

Ne deriva di conseguenza che, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e a prescindere dalla natura pubblica dell'Ente datore di lavoro, deve essere dichiarato ai sensi dell'art. 17 c.g.c. il difetto della giurisdizione del giudice contabile, in favore del giudice ordinario.

3. In considerazione della definizione del giudizio sulla base di una questione avente carattere pregiudiziale, può disporsi la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

Nulla per le spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice ordinario.

Spese di lite compensate.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 20 maggio 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.05.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.05.2026 12:01:50
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03